

REGOLAMENTO (CE) N. 1297/98 DELLA COMMISSIONE**del 23 giugno 1998****che fissa i coefficienti di ponderazione necessari al calcolo del prezzo comunitario di mercato del suino macellato e abroga il regolamento (CE) n. 1205/97**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CEE) n. 2759/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni suine⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 3290/94⁽²⁾, in particolare l'articolo 4, paragrafo 6,

considerando che il prezzo comunitario di mercato del suino macellato, di cui all'articolo 4, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 2759/75, deve essere stabilito ponderando i prezzi rilevati in ciascuno Stato membro mediante coefficienti che esprimano la consistenza relativa del patrimonio suinicolo di ogni Stato membro; che è opportuno determinare questi coefficienti sulla base dell'effettivo dei suini censiti all'inizio di dicembre di ogni anno in applicazione della direttiva 93/23/CEE del Consiglio, del 1° giugno 1993, relativa alle indagini da effettuare a cura degli Stati membri nel settore della produzione suinicola⁽³⁾;

considerando che, sulla base dei risultati dell'inchiesta del mese di dicembre 1997, occorre adattare i coefficienti di ponderazione fissati dal regolamento (CE) n. 1205/97 della Commissione⁽⁴⁾;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni suine,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I coefficienti di ponderazione, di cui all'articolo 4, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 2759/75, sono fissati nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il regolamento (CE) n. 1205/97 è abrogato.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso si applica a decorrere dal 1° luglio 1998.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 23 giugno 1998.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 282 dell'1. 11. 1975, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 349 del 31. 12. 1994, pag. 105.

⁽³⁾ GU L 149 del 21. 6. 1993, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU L 170 del 28. 6. 1997, pag. 30.